APPROFONDIMENTO CIVILE

Risarcito il runner azzannato dai pitbull, proprietario responsabile anche se cani scappati (Tribunale di Bari n. 3504/2025)

Data pubblicazione: 10/11/2025

Autore: Avv. Roberto Francesco Iannone

Categoria: Civile

Contenuto

Una tranquilla mattina, un podista attraversa la zona rurale di Gravina in Puglia per la consueta corsa tra i sentieri del bosco "Difesa Grande". All'improvviso, due cani di razza pitbull, fuggiti dall'azienda agricola di un privato confinante, gli si avventano contro.

L'uomo tenta di difendersi, ma viene morso più volte alle gambe e alla schiena, riportando ferite lacero-contuse e un trauma lombare. Solo l'intervento di un automobilista di passaggio riesce a mettere in fuga gli animali, che vengono poi ricondotti nell'azienda da un dipendente del proprietario.

Le testimonianze, la documentazione sanitaria e le risultanze medico-legali confermano la dinamica dell'aggressione, mentre la proprietà dei cani viene ammessa in atti.

LA SENTENZA

Il Tribunale di Bari, nella persona del Giudice dott. Gianluca Tarantino, non ha dubbi: **la responsabilità è del proprietario dei cani**, in base all'art. **2052 c.c.**, che sancisce un principio ormai consolidato:

"*Il proprietario di un animale, o chi se ne serve per il tempo in cui l'ha in uso, è responsabile dei danni cagionati dall'animale, sia che fosse sotto la sua custodia, sia che fosse smarrito o fuggito, salvo che provi il caso fortuito*".

Documento generato da www.giurispedia.com | © 2026 Giurispedia - Tutti i diritti riservati

Responsabilità oggettiva, non colposa

Quella delineata dall'art. 2052 c.c. è una **responsabilità oggettiva**: non è necessario dimostrare la colpa del proprietario, ma solo il nesso tra il comportamento dell'animale e il danno.

In altri termini, ciò che rileva non è **come** si è comportato il proprietario, ma **il semplice fatto che l'animale abbia causato un danno**.

L'onere della prova

Il danneggiato deve dimostrare due soli elementi:

- l'esistenza del danno;
- il nesso causale tra quel danno e il fatto dell'animale.

Una volta assolto tale onere, **spetta al proprietario dimostrare il contrario**: ossia che il danno è avvenuto **per caso fortuito**, un evento imprevedibile e inevitabile che interrompe il nesso causale.

Ma nel caso di specie — sottolinea il Tribunale — **nessun elemento di questo tipo è stato fornito** : i cani erano di proprietà del convenuto, custoditi nella sua azienda, e nessuna prova è stata prodotta per dimostrare che l'aggressione fosse dipesa da un evento anomalo, da un fatto del terzo o da una colpa esclusiva del danneggiato.

CONCLUSIONI

La decisione è esemplare per chiarezza:

- **non serve dimostrare la colpa del proprietario**: basta il nesso tra il cane e l'aggressione;
- **il caso fortuito** è l'unica via di esonero, ma deve essere **provato in modo rigoroso**;
- il giudice non guarda alla "condotta" dell'animale, bensì al fatto oggettivo che abbia cagionato un danno.

Avv. Michelealfredo Chiariello Iscritto all'Ordine degli Avvocati di Trani e presidente della Camera dei Giuslavoristi di Trani. Patrocinante in Cassazione e Giurista Ambientale. Opera in tutti i rami del diritto, sia in ambito giudiziale che stragiudiziale. Collabora con le più importanti piattaforme giuridiche online, oltre ad essere autore di numerosi articoli ivi pubblicati. Ideatore e responsabile dei siti www.avvmichelealfredochiariello.it e www.studiolegalechiariello.it, nonchè ideatore e fondatore del progetto giuridico "Il periscopio del diritto", di cui è autore e responsabile.

Documento generato da www.giurispedia.com | © 2026 Giurispedia - Tutti i diritti riservati